



## **REGOLAMENTO**

### **PROCEDURE PER LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 8 DELLO STATUTO**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 4 ottobre 2016

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure relative alle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, presentate ai sensi dell'art. 21, comma 8 dello Statuto.

## **Art. 2**

### **Verifica preventiva delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare**

1. I soggetti che intendono presentare proposte di deliberazione di iniziativa popolare, concernenti atti o attività di competenza comunale, trasmettono il testo corredato da almeno 200 firme al Presidente del Consiglio comunale, per la preventiva verifica di ammissibilità e conformità a norme di legge e di regolamento.
2. I soggetti di cui al comma 1 indicano un referente, destinatario di eventuali comunicazioni in ordine alle proposte stesse.
3. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette alla Segreteria Generale le proposte pervenute, entro 5 giorni dal ricevimento.  
La Segreteria Generale, entro i successivi 5 giorni, trasmette le proposte alle Direzioni competenti per materia per il preventivo esame istruttorio.
4. Entro i successivi 45 giorni, la Segreteria Generale esprime il parere sulla legittimità della proposta, tenendo conto dei pareri tecnici espressi dai Dirigenti competenti.  
L'eventuale contrasto, in tutto o in parte, con norme di legge o di regolamento comporta l'espressione di parere negativo.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, visto il parere della Segreteria Generale, dichiara l'ammissibilità o l'inammissibilità della proposta, comunicando gli esiti al referente dei proponenti.

## **Art. 3**

### **Presentazione delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare**

1. Le proposte di iniziativa popolare concernenti atti o attività di competenza comunale, dichiarate ammissibili ai sensi dell'art. 2, per il proseguimento dell'iter, devono essere presentate al Presidente del Consiglio comunale corredate dalla firma di duemila cittadini.

2. Per cittadini si intendono, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto:

- a) gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Genova;
- b) i residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- c) coloro che abbiano con il Comune un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di domicilio, di studio o di utenza continuativa dei servizi in esso ubicati;
- d) i genovesi emigrati.

3. Le firme sono raccolte secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 2 della [L. 25.5.1970, n. 352](#) ed autenticate dai soggetti di cui all'art. 8, comma 3 della citata legge ed all'art. 14 della [L. 21.3.1990, n. 53](#). La raccolta delle firme ha termine entro tre mesi dalla data di apposizione della prima sottoscrizione e la proposta di deliberazione di iniziativa popolare viene presentata entro 60 giorni dalla chiusura della raccolta stessa.

4. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette entro 5 giorni le proposte pervenute alla Segreteria Generale.

#### **Art. 4**

##### **Istruttoria sulle proposte di deliberazione di iniziativa popolare**

1. La Segreteria Generale invia le firme dei cittadini agli Uffici comunali competenti in tema di servizi elettorali, affinché verifichino tempestivamente la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 18 e 21, comma 8 dello Statuto.

2. Qualora gli Uffici di cui al comma 1 rilevino difformità che comportino l'improcedibilità delle proposte, la Segreteria Generale, entro 5 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, ne dà informazione al Presidente del Consiglio comunale, il quale archivia le stesse fornendone motivata comunicazione al referente dei firmatari di cui all'art. 2, comma 2 .

3. Qualora le verifiche delle sottoscrizioni risultino conformi alle previsioni statutarie, la Segreteria Generale, entro 5 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, inoltra le proposte al Sindaco e all'Assessore di riferimento, nonché, ai fini dell'istruttoria, alle Direzioni competenti per materia.

#### **Art. 5**

##### **Termini dell'istruttoria**

1. Per l'istruttoria delle proposte deliberative, la Segreteria Generale svolge funzioni di coordinamento e di impulso; il Dirigente competente per materia, qualora necessario attraverso una conferenza interna tra gli Uffici, esprime il proprio parere tecnico ed acquisisce gli eventuali altri pareri previsti dalla normativa. Ove necessario, acquisisce altresì il parere dei Municipi, secondo quanto previsto dagli artt. 59 e 60 del Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale;

2. Le proposte, debitamente istruite e corredate dei pareri previsti dalla normativa, devono ritornare al Presidente del Consiglio comunale nel termine complessivo di 45 giorni dall'inoltro delle stesse ai sensi dell'art. 4, comma 3.

#### **Art. 6**

##### **Sessioni dedicate del Consiglio comunale**

1. Le proposte istruite ai sensi dell'art. 5, comma 2 sono esaminate dalle Commissioni competenti per materia, di norma entro 20 giorni dalla chiusura dell'istruttoria, e successivamente dal Consiglio comunale in apposita sessione.

2. In sede di Commissione possono essere auditi il referente dei firmatari ed eventuali altri cittadini firmatari, al fine dell'illustrazione delle proposte.

3. Non sono ammesse modificazioni o integrazioni alle proposte di iniziativa popolare.

4. Non possono svolgersi più di tre sessioni consiliari per anno solare dedicate all'esame di proposte deliberative di iniziativa consiliare.

#### **Art. 7**

##### **Norma transitoria**

1. Il presente Regolamento, ad eccezione dell'art. 2, commi 1,2, 3 e dell'art.3, comma 3, si applica anche alle proposte di deliberazione di iniziativa popolare in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore dello stesso. Per tali proposte, il termine di cui all'art. 5, comma 2, è ridotto a 30 giorni.